

Comune di Pozzuoli

Provincia di Napoli

The coat of arms of Pozzuoli is a golden shield with a crown on top. The shield is divided into four quadrants, each containing a black eagle with its wings spread. The shield is supported by two golden lions. The crown is a golden crown with five points.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 106 DEL 25 MAGGIO 2016**

Esaminato ed approvato dalla Commissione Regolamenti in data

Il presidente Elio Buono _____

La Commissione:

Ing. Luigi Manzoni Capo Gruppo P.D. _____

dott. Antonio Di Bonito Capo Gruppo Bene Comune _____

prof. Filippo Monaco Capo Gruppo P.D.L. _____

arch. Salvatore Maione Capo Gruppo F.L.I. _____

dott. Espedito Fenocchio Capo Gruppo Uniti per la Libertà _____

dott. Paolo Tozzi Capo Gruppo Verdi _____

dott. Mario M. Cutolo Capo Gruppo Iniziativa Democratica _____

dott. Michelangelo Luongo Capo Gruppo S.E.L. _____

sig. Ciro del Giudice Capo Gruppo "Misto" _____

avv. Sandro Cossiga Capo Gruppo U.D.C. _____

sig. Vincenzo Bifulco Capo Gruppo Democrazia e Territorio _____

sig. Raffaele Visconti Capo Gruppo S.I. SEL _____

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Competenze.
- art. 3 Responsabilità
- art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 5 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II

Deposito di osservazione e obitori

- art. 6 Deposito di osservazione e obitori
- art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- art. 8 Verifica e chiusura feretri
- art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.
- art. 10 Fornitura gratuita feretri e trasporto
- art. 11 Piastrina di riconoscimento

TITOLO III

CIMITERI

- art. 13 Cimiteri
- art. 14 Disposizioni generali --Vigilanza
- art. 15 Reparti speciali nel cimitero
- art. 16 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

TITOLO IV

Piano Regolatore cimiteriale

- art. 17 Disposizioni generali
- art. 18 Piano regolatore cimiteriale

TITOLO V

Inumazione e Tumulazione

- art. 19 Inumazione
- art. 20 Cippo
- art. 21 Tumulazione
- art. 22 Deposito provvisorio

TITOLO VI

Esumazioni ed Estumulazioni

- art. 23 Esumazioni ordinarie
- art. 24 Avvisi di data per esumazioni ordinarie
- art. 25 Esumazione straordinaria
- art. 26 Estumulazione.
- art. 27 Esumazione ed Estumulazioni gratuite e a pagamento.
- art. 28 Raccolta delle ossa
- art. 29 Oggetti da recuperare

art. 30 Disponibilità dei materiali

TITOLO VII
Cremazione

art. 31 Crematorio

art. 32 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

art. 33 Urne cinerarie

TITOLO VIII
Disciplina del cimitero

art. 34 Orario

art. 35 Disciplina dell'ingresso

art. 36 Divieti speciali.

art. 37 Riti funebri.

art. 38 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .

art. 39 Fiori e piante ornamentali

art. 40 Materiali ornamentali

TITOLO IX
CONCESSIONI
Tipologie e manutenzione delle sepolture

art. 41 Sepolture private

art. 42 Durate delle concessioni

art. 43 Modalità di concessione

art. 44 Uso delle sepolture private

art. 45 Alienazione della concessione

art. 46 Manutenzione

art. 47 Costruzione dell'opera - termini

TITOLO X
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

art. 48 Divisione e subentri

art. 49 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

art. 50 Rinuncia a concessione di aree libere

art. 51 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

art. 52 Rinuncia a concessioni di manufatti costruiti dal Comune

TITOLO XI
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

art. 53 Revoca

art. 54 Decadenza

art. 55 Provvedimenti conseguenti la decadenza

art. 56 Estinzione

TITOLO XII
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- art. 57 Accesso al cimitero
art. 58 Orario di lavoro

TITOLO XIII
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

- art. 59 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO XIV
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- art.60 Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre
art. 61 Autorizzazione al seppellimento ed al singolo trasporto
art. 62 Controlli e sanzioni amministrative sulle imprese di attività funebri
art. 63 Garanzia del trasporto funebre

TITOLO XV
DISPOSIZIONE FINALE

- art. 64 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle normative vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli, alla pubblica salute, che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 (Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati ai sensi delle normative vigenti compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono di competenza della direzione cimiteriale, salvo quanto disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 3 (Responsabilità)

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi elementi penalmente perseguibili.

ARTICOLO 4 (Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento
Tra i servizi gratuiti sono compresi;
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate.
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento della tariffa che è stabilita dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali di cui all'allegato A del presente Regolamento.

In particolare sono a pagamento, ai sensi della normativa vigente i seguenti servizi:

- a) l'inumazione del feretro in campo comune;
 - b) l'inumazione di resti mortali integri;
 - c) l'esumazione ordinaria del feretro;
 - d) l'esumazione straordinaria del feretro;
 - e) la cremazione;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) l'apertura del loculo o tomba privata;
 - h) la tumulazione del feretro in loculo o tomba privata;
 - i) l'estumulazione ordinaria e straordinaria del feretro;
 - j) fornitura di cassetta resti mortali e suo confezionamento;
 - k) l'installazione e la posa di lapidi;
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o separati atti ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera (f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onore per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

(Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro previsto dalle normative vigenti che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II°

Deposito di osservazione e obitori

ARTICOLO 6

(Deposito di osservazione ed obitori)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, in conformità alle disposizioni di legge.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dalla Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

ARTICOLO 7

(Accertamento necroscopico e deposizione della salma nel feretro)

1. L'accertamento della morte è compito specifico del medico necroscopo nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
2. Il servizio di guardia necroscopia e di osservazione tanatologica di cui all'art 6, L. Regione Campania n. 12/2001 e ss.mm.ii., funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, è garantito dalla A.S.L. competente per territorio.
3. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del competente Ufficio del Distretto dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

(Verifica e chiusura feretri)

1. La verifica della chiusura del feretro e del riconoscimento del cadavere e' effettuata dal direttore tecnico o dall'operatore funebre dipendente dell'impresa funebre incaricata del trasporto, in possesso di specifica qualifica.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 deve essere redatto apposito verbale e devono essere apposti sul feretro appositi sigilli, sia se il defunto deve essere trasportato al cimitero locale, sia se deve essere trasportato in cimitero di altro comune.
3. L'ASL competente verifica la chiusura del feretro solo nel caso in cui il trasporto è effettuato per Stai esteri o se la causa del decesso è avvenuta per malattia infettivo-diffisiva.
4. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

ARTICOLO 9

(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni previste dalle norme vigenti;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.55, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali previsti dalle norme vigenti.
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera (b) precedente, nonché quelle previste dalle normative vigenti se il trasporto e' per o dall'estero;
 - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 come previsto dalle norme vigenti;
- d) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera (b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera (b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'igiene Pubblica dell'A.S.L., o, suo delegato, il rinnovo del feretro o rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificato la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata, sempre ché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente del Comune di partenza. Se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministro della Sanità ai sensi delle norme vigenti. Se la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentito l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

(Fornitura gratuita feretri e trasporto)

1. Il Comune fornisce gratuitamente i servizi di cui all'art. 4 comma 1 lettera (f) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco, o suo delegato, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali.

ARTICOLO 11
(Piastrina di riconoscimento)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano, rispettivamente alla cremazione o all'inumazione, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO III
C I M I T E R I

ARTICOLO 13

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento delle salme nelle aree appositamente allestite nel civico cimitero.

ARTICOLO 14
(Disposizioni generali - Vigilanza)

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione previste dalle norme vigenti. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni previste dalle norme vigenti.
5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, controlla il funzionamento del cimitero per l'aspetto igienico - sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 15
(Reparti speciali nel cimitero)

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che vi sia idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

3. Inoltre tra i reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, si segnalano :

1) Il FAMEDIO, luogo in cui è proposta ai familiari del defunto con atto deliberativo di G.M. e senza alcun onere tariffario la sepoltura di quanti hanno dato lustro alla Città;

ARTICOLO 16

(Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza sono ricevute e seppellite nel Cimitero, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, salvo richiesta di altra destinazione. Sono altresì ricevute e seppellite le salme di persone nate nel Comune di Pozzuoli.

2. Indipendentemente dalla residenza, e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, comunque possono essere accolte salme, anche di persone non residenti o nate nel Comune di Pozzuoli, a condizione che i parenti, o persone a loro vicine, abbiano in possesso la concessione di luogo atto ad accogliere i resti mortali e che ne diano la relativa disponibilità.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In assenza di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ARTICOLO 17

(Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti

3. Il Cimitero compatibilmente con l'esigenza di detti campi, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti previsti dalle norme vigenti. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti e dall' art. 18. del presente Regolamento.

ARTICOLO 18
(Piano regolatore cimiteriale)

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale e lo adegua periodicamente all'esigenze del servizio.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del competente distretto dell'A.S.L. in applicazione delle vigenti normative.
3. Nella elaborazione del piano il Dirigente dell' U.T.C. dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salme per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda e alle potenziali inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere a particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comuni;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuali , per famiglie o collettività
 - d) tumulazioni individuali(loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - f) nicchie cinerarie
 - g) forno di cremazione
 - h) ossario comune
 - i) cellette ossario;
 - j) cinerario comune;
 - k) famedio;
 - l) sala pubblica del commiato, prevista dalle norme vigenti
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria così come previsto dalle norme vigenti.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, i limiti di edificabilità, le distanze dai viali e le eventuali fasce di rispetto, l'altezza massima fuori terra ed entroterra per la realizzazione di ipogei, il numero massimo e le dimensioni dei singoli loculi, le caratteristiche dei materiali da utilizzare, nonché altre eventuali limitazioni ed osservazioni alle quali dovranno attenersi gli assegnatari. Detto piano stabilisce inoltre le procedure da

seguire per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere funerarie e per la manutenzione delle stesse, nonché le procedure per le manutenzioni ordinarie, straordinarie, di ristrutturazione e di trasformazione. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ARTICOLO 19 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private;
 - a) sono comuni le sepolture della durata di cinque anni dal giorno del seppellimento
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di cinque anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 20 (Cippo)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' vietata l'installazione di qualsiasi copri tomba che limiti al 50% le superfici della tomba stessa.
4. La tomba può essere limitata da materiale marmoreo a condizione che presenti un'ampia apertura al fine di non impedire l'accesso alle acque meteoriche. Il copri tomba dovrà essere tassativamente di colore bianco carrara dello spessore cm. 3 e posato in opera almeno dopo 60 giorni dall'avvenuto interro della salma. L'installazione delle lapidi è soggetta al pagamento della tariffa prevista dal Comune; la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalle norme vigenti, degli articoli del presente regolamento.

ARTICOLO 21 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali preferibilmente avranno le seguenti misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70 e larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura così come previsto dalle norme vigenti.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applica la normativa vigente.

ARTICOLO 22 (Deposito provvisorio)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro o i resti mortali sono provvisoriamente deposti in apposito loculo, se il Comune di Pozzuoli ne ha disponibilità, previo pagamento della tariffa stabilita dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali.

2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità ;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato o in corso d'approvazione;
- d) in caso d'esumazione d'Ufficio;

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori dalla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro o alla sistemazione definitiva dei resti mortali, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma o trasferire i resti mortali in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Si specifica che l'accoglimento di resti mortali in loculi parcheggio sono soggetti al pagamento trimestrale, precisando che nello stesso possono essere accolti più resti mortali, senza che il rappresentante del defunto, già accolto, possa rifiutarsi o esporre dissenso di alcun tipo.

ARTICOLO 23 (Esumazioni ordinarie)

1. Il turno ordinario d'esumazione nel Cimitero è pari a quello fissato dalle norme vigenti e cioè di 5 anni. Su suoli dati in concessione, scaduto il 1° quinquennio, l'esumazione può essere rinnovata con apposita ordinanza sindacale.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con l'esclusione dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio Agosto e Settembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. Le esumazioni di salme di età minore di anni dieci non sono soggette ad alcun onere.

5. Il Responsabile dell'Ufficio stabilisce se il cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 24

(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

1. Il Responsabile dell'Ufficio autorizza le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e le registra, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Responsabile dell'Ufficio, annualmente, cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio d'affiggere all'albo cimiteriale almeno 60 giorni prima.

ARTICOLO 25

(Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei seguenti casi:
 - a) in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura anche nello stesso cimitero o per cremazione, previa autorizzazione del Sindaco e previo rilascio del parere del Dirigente sanitario competente;
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare, ai sensi delle norme vigenti, solo dal 1° Ottobre al 30 Aprile, comunque previo parere Sanitario di competenza e ordinanza Sindacale.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine della Autorità Giudiziaria sono eseguite in presenza del Dirigente Sanitario competente o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 26

(Estumulazione)

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, al fine di trasferire la salma in altro tumulo previa autorizzazione Sindacale sentita e il parere del Dirigente Sanitario del Distretto;
 - b) su ordine della Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee, che avranno scadenza nell'anno successivo. Tale

elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi cimiteriali, previo pagamento dei diritti comunali.

6. I resti mortali, individuati ai sensi del successivo art. 27, sono raccogliibili in cassetta di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto nella domanda di estumulazione, esso è inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco, previo consulenza sanitaria.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 27

(Esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata dalla tariffa.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa che è stabilita dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o trimestrali. Per quelle richieste dalla Autorità Giudiziaria, si applica quanto previsto dalle norme vigenti, trasmettendo al Cancelliere la fattura, relativa alle operazioni svolte, comprensiva dei costi del personale.

ARTICOLO 28

(Raccolta delle ossa)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in struttura privata cimiteriale.

ARTICOLO 29

(Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3. Indipendentemente della richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al

Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli ,aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 30 (Disponibilità dei materiali)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente , di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica, o conferirli in discarica autorizzata. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavo delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiale e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

7. I materiali recuperati verranno catalogati e numerati, nonché depositati in apposito magazzino sotto la responsabilità del direttore del servizio cimiteriali.

8. Tutti i materiali classificati come rifiuti derivanti dalle operazioni svolte all'interno del cimitero devono essere smaltiti in conformità della vigente normativa.

ARTICOLO 31 (Crematorio)

1. Il Comune, in attesa della costruzione di un impianto proprio, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 32 (Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso

grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile sulla base dei principi dettati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 33 (Urne cinerarie)

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, date di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati od Associazioni per la cremazione previste dalle normative vigenti, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.

ARTICOLO 34 (Orario)

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
2. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura e dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 35 (Disciplina dell'ingresso)

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo che ci si fornisca di paletta e raccoglitore;
 - b) alle persone munite di contenitori o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento del l'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di mendicizia;
 - e) ai fanciulli di età inferiore ad anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;Per motivi di salute od età, per la visita a tombe di familiari, il Responsabile dell'Ufficio può concedere l'accesso a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 36 (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti e volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- m) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive o denigratorie del culto professato, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito alla Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 37 (Riti funebri)

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Il Comune, in ottemperanza alla vigente normativa, provvederà alla individuazione di una sala pubblica del commiato per i riti diversi da quello cattolico, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari, anche previa convenzione con i Comuni limitrofi.

3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 38 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni)

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile d'Ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego come portafiori, di barattoli di recupero. E' consentito collocare fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' consentito, altresì, collocare piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 39

(Fiori e piante ornamentali)

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale è autorizzato a provvedere alla loro distruzione

2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. E' fatto divieto di introdurre fiori freschi nel Cimitero per il periodo 1° Giugno - 30 Settembre

ARTICOLO 40

(Materiali ornamentali)

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere, tali opere, non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio dispone il ritiro o rimozione dalla tomba di tutti gli oggetti quali, corone, vasi, piante, ecc., nei seguenti casi :

a) quando si estendono fuori dalle aree concesse;

b) quando coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura;

c) quando in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti. In caso contrario la diffida sarà pubblicata all'albo cimiteriale o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art.30 qualora applicabili.

ARTICOLO 41

(Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 18, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, cappelle, celle, edicole, ecc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali di cui all'allegato A del presente Regolamento.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistemi di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle norme vigenti rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, regolata da schema di contratto tipo approvato dal Consiglio Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, sul bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il Legale rappresentante protempore, i concessionari/e;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
 - e) l'eventuale indicazione delle salme destinate ad essere accolte nel manufatto, con conseguente restrizione o ampliamento del diritto d'uso.

ARTICOLO 42 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui all'articolo 41 sono a tempo determinato ai sensi della normativa vigente e la loro durata è fissata in anni 40 (quaranta) per le sepolture individuali di cui alla lettera (a) e di anni 60 (sessanta) per la tipologia di cui alla lettera (b).
2. Per le tumulazioni la durata è fissata in anni 25.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione stabilito dalle tariffe approvate dai competenti organi comunali nei piani finanziari annuali o triennali.

ARTICOLO 43 (Modalità di concessione)

1. L'Assegnazione del diritto di superficie e d'uso delle aree e dei manufatti di cui all'art 41, comma 4 avviene sulla base di una graduatoria che verrà predisposta all'esito della pubblicazione di un Avviso Pubblico. I criteri per la formulazione della graduatoria sono i seguenti:
 - a) Presenza all'interno del nucleo familiare di una specifica esigenza di procedere all'esumazione di un componente: PUNTI 5 per ogni anno di interro;
 - b) Istanza formulata da un soggetto ultrasessantacinquenne: PUNTI 5;
 - c) Assenza di disponibilità di aree e di manufatti precedentemente concesso o assegnati o inutilizzabilità degli stessi: PUNTI 10;
 - d) Anno di acquisizione al protocollo di una precedente domanda di assegnazione: PUNTI 1 per ogni anno (con possibilità per gli eredi di subentrare nell'istanza formulata dal dante causa).

A parità di punteggio, verrà considerata la data di acquisizione al protocollo della richiesta di assegnazione.

2. La concessione cimiteriale non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si intende per come non avvenuto.
3. La concessione di area, trascorsi 36 mesi senza la costruzione del manufatto, è restituita al Comune che rimborserà la somma riscossa infruttifera e provvederà a riassegnarla secondo l'ordine di graduatoria. Il termine di 36 mesi è fatto salvo casi imprevisi e non dipesi dall'assegnatario che il motiverà adeguatamente per iscritto.
4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione dopo l'approvazione del progettato tecnico di ampliamento cimiteriale è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero, pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, tranne patti e autorizzazioni espressamente scritti.
5. E' facoltà dell'Amministrazione concedere gratuitamente l'assegnazione del diritto di superficie e d'uso delle aree e dei manufatti di cui all'art 41 a soggetti che abbiano conferito particolare lustro alla città di Pozzuoli.

ARTICOLO 44 (Uso delle sepolture private)

1. Salvo quanto già previsto dall'art.41, il diritto d'uso delle sepolture ,di cui al comma 4 lett. B, dell'art.41, è riservato a persone regolarmente iscritte all'Ente titolare della concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Il diritto di cui al precedente comma è esteso ai componenti della famiglia comprendente gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della

concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione resa ai sensi della normativa vigente, da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

4. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

ARTICOLO 45 (Alienazione della Concessione)

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il diritto di superficie e di sepoltura diritto che è inalienabile, intrasferibile e comunque incedibile.

2. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento.

ARTICOLO 46 (Manutenzione)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti costruiti dal Comune viene effettuata dallo stesso. I concessionari sono tenuti alla manutenzione di;

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possano essere eseguiti senza particolari strumenti;
- e) tutte le opere statiche atte a conservare l'integrità della struttura

ARTICOLO 47 (Costruzione dell'opera - Termini)

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 41, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal piano regolatore cimiteriale vigente ed all'avvio delle opere relative entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione comunale nonché alla conclusione non oltre il termine di 5 anni dalla formalizzazione dell'assegnazione; ciò a pena la decadenza, salvo impedimenti di forza maggiore, debitamente giustificate.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Il dirigente del Servizio, sentito il competente Assessorato, può concedere una proroga ai termini predetti e su motivata richiesta degli interessati.

3. I singoli progetti di costruzione e di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche previste dal D.P.R.295/90 e s.m.i., le norme tecniche della costruzioni di cui al D.M. 08.01.2008 ed alla L.R. 9/83 e s.m.i., nonché ogni altra statuizione dettata dalla normativa vigente.

4. Sia nel caso di costruzione di nuove cappelle o tombe private, sia in relazione alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, l'attività edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento amministrativo dovrà essere conforme alla vigente normativa, statale e regionale, in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.

ARTICOLO 48

(Subentri)

1. In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione in favore degli aventi diritto e designando, obbligatoriamente, uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

1. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione e nell'impossibilità d'individuazione degli aventi causa, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

2. Il Comune provvede, altresì, alla dichiarazione di decadenza anche quando, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e 25 (venticinque) anni se a tumulazione, la famiglia viene ad estinguersi e non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o quando non sia stato notificato al Comune il lascito di disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ARTICOLO 49

(Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, la salma sia trasferita in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna, salvo il rimborso infruttifero delle somme versate per la sola concessione.

ARTICOLO 50

(Rinuncia a concessione di aree libere)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere salvi i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere di costruzione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna, salvo il rimborso infruttifero delle somme versate per la sola concessione.

ARTICOLO 51

(Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione. In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, è riconosciuto, oltre al rimborso infruttifero delle somme versate per la sola concessione, il costo di produzione delle opere costruite con valutazione di congruità dell'U.T.C..

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

ARTICOLO 52

(Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune)

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 41, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso infruttifero delle somme versate per la sola concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

ARTICOLO 53

(Revoca)

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi la concessione in essere viene revocata e viene riconosciuta agli aventi diritto d'uso per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, sono a carico dell'Amministrazione le spese per la traslazione delle spoglie mortali.
3. L'Amministrazione, almeno 30 (trenta) giorni prima e indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, dovrà darne formale comunicazione al concessionario e, in caso di irreperibilità, si procederà alla contestuale pubblicazione all'Albo Comunale e a quello cimiteriale, per la durata di 60 (sessanta) giorni.

ARTICOLO 54

(Decadenza)

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto e degli obblighi previsti nel seguente regolamento;
 - c) per morte degli aventi diritto, fatti salvi i casi di subentro di cui al precedente art. 48;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono, di incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.46;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

ARTICOLO 55

(Provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. Dopo la decadenza della concessione l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Nel caso di decadenza per stato di abbandono, di incuria o di inosservanza degli obblighi di manutenzione, l'Amministrazione Comunale dispone la demolizione delle opere o il restauro, a secondo dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 56 (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 42, ovvero con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dalle normative vigenti.
2. I concessionari, prima della decadenza del termine delle concessioni, possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvede in via surrogatoria collocando i resti medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, o nel cinerario comune

ARTICOLO 57 (Accesso al cimitero)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, posa di lapide, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera dei privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basta ottenere il permesso del Direttore del Civico Cimitero, previo pagamento di diritti di segreteria.
4. Le operazioni di cui al punto che precede, comprese le attività di collocazione delle lapidi, potranno essere svolte solo nelle ore pomeridiane secondo il calendario che sarà stabilito dal direttore del cimitero.

ARTICOLO 58 (Orario di lavoro per le imprese)

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla direzione del Civico Cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche autorizzate dalla direzione.
3. Nel periodo della commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti

ARTICOLO 59

(Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalla vigente normativa. Inoltre, esso è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. ad indossare la divisa in dotazione;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività nell'area cimiteriale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno del cimitero che a di fuori di esso;
 - e. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. La violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento comporta l'attivazione di procedure sanzionatorie previste dalla legge e dal C.C.N.L. vigente.

ARTICOLO 60

(Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre, in quanto servizio di interesse generale a rilevanza economica, viene svolto in regime di libera concorrenza. Il Comune, attesi i connotati della indispensabilità del servizio di trasporto funebre, può gestire tale servizio in economia o tramite ricorso a forme di affidamento esterne, nel rispetto della normativa dei contratti pubblici.
2. Le imprese che svolgono attività funerarie e di trasporto sono autorizzate dal Comune previa presentazione al SUAP di apposita istanza e del possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge Regionale e quindi almeno:
 - a) Una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale, dotata di certificato di agibilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale e di parere igienico-sanitario;
 - b) Un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, dotata di libretto di idoneità sanitaria regolarmente vidimato e di assicurazione r.c., e con caratteristiche conformi alle prescrizioni del d.P.R. 285/1990;
 - c) Adeguata autorimessa dotata di certificato di agibilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale e di parere igienico-sanitario, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione e conforme al d.P.R. 285/1990 e alle altre disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi (D.M. 01/02/1986);
 - d) Un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto

della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

3. La dotazione minima indicata al comma 2 , lett. b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti, e va intesa come dotazione minima per ciascun trasporto funebre operato. Il direttore tecnico, se esplicitamente richiesto, può essere autorizzato a svolgere attività di operatore al fine di consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.
4. L'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre rilasciata dal Comune ha durata annuale dal momento del rilascio. Qualunque variazione dei dati comunicati ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni dall'intervenuta modifica.
5. Entro 60 gg. prima della scadenza, l'impresa di attività funebre può presentare al Servizio competente istanza per il rinnovo dell'autorizzazione, corredata della documentazione attestante la permanenza dei requisiti dei locali, dei mezzi e del personale. Il Comune annualmente verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia in capo al legale rappresentante, ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore tecnico, nonché agli operatori funebri addetti al trasporto.
6. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale, a condizione che l'impresa disponga in via continuativa e funzionale di :
 - a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi previsti dall'art 7 della L.R. 12/2001;
 - b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.
 - c) idonei locali per ricevere il pubblico, dotati di certificato di agibilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale e di parere igienico-sanitario
7. E' vietato alle imprese funebri:
 - a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
8. Le imprese funebri e di trasporto funebre sono tenute ad esporre in luogo ben visibile nei locali dove ricevono il pubblico il tariffario dei servizi offerti, debitamente firmato dal titolare dell'impresa in regola con i diritti di bollo, e ad offrire alla clientela informazioni chiare e complete.
9. La pubblicità svolta sui servizi che l'impresa è in grado di offrire deve essere chiara e semplice. Sono vietate forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose. I messaggi pubblicitari posti sugli automezzi utilizzati per il trasporto sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale.
10. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personal e dell'ambiente in cui opera e non deve chiedere mance.
11. I trasporti, nell'ambito del territorio comunale, sono eseguiti in orari stabiliti con ordinanza sindacale.

ARTICOLO 61

(Autorizzazioni al seppellimento ed al singolo trasporto)

1. Le autorizzazioni al trasporto di cui all'art. 23 del d.P.R. 285/90 e di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. 396/2000 sono rilasciate responsabile delle attività cimiteriali al direttore tecnico dell'impresa funebre o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto e che è in possesso dello specifico titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 60 precedente.

2. Nelle more dell'istituzione del Registro Regionale dei soggetti esercitanti l'attività funebre, l'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto sarà rilasciata solo previa dimostrazione, da parte dell'impresa che intende svolgere il servizio funebre e sia in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in particolare relativamente al personale ed ai mezzi utilizzati, nonché previa dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa stessa che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di sospensione dell'attività sia temporanea che definitiva.

3. All'autorizzazione al trasporto è allegato il verbale degli accertamenti effettuati dal direttore tecnico dell'impresa o dall'operatore funebre incaricato del trasporto con specifico riferimento agli accertamenti in merito a :

- a) l'identità del cadavere
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;

4. Nelle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono riportate:

- a) le generalità del defunto
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro
- d) i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con l'indicazione del titolo attestante il requisito formativo previsto dalla legge regionale

5. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate ai commi precedenti e la conformità di quanto indicato nel verbale di accertamento allegato all'autorizzazione al trasporto, e comunica al comune competente ed all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e d'irrogazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 62

(Controlli e sanzioni amministrative sulle imprese di attività funebri)

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni dettate in materia di attività funerarie spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

- a) svolge attività funebre e di trasporto senza essere iscritta nel registro regionale delle imprese funerarie. Tale trasgressione potrà essere accertata a far data dalla istituzione del Registro regionale;
- b) non assolve all'obbligo di aggiornamento professionale e alla verifica psicoattitudinale degli operatori funerari, secondo la cadenza stabilita dalla Legge Regionale;
- c) non rispetta le regole disposte dal codice delle attività e delle imprese funebri "Allegato A" alla Legge Regionale;
- d) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
- e) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri al di fuori della sede dell'impresa, salva l'ipotesi che il committente lo richieda esplicitamente, nonché nei luoghi vietati dalla legge, e segnatamente all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private e nei locali di osservazione;
- f) sosta, senza l'autorizzazione dei rispettivi responsabili di struttura, nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche, ovvero presso l'abitazione dei morienti per prestare all'occorrenza offerta dei propri servizi; laddove tale sosta sia stata autorizzata, essa deve protrarsi per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nella sede dell'impresa;
- g) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- h) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli, o non garantisce servizi decorosi e applica prezzi non adeguati;
- i) non osserva o viola le disposizioni del presente Regolamento e delle norme in materia.

3. La competenza all'accertamento della trasgressione verificata sul territorio del Comune di Pozzuoli è affidata alla Polizia Municipale, che trasmette processo verbale al Servizio competente all'irrogazione della sanzione e alla sua riscossione; ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria e la sua riscossione, laddove il titolo abilitativo all'esercizio dell'impresa sanzionata sia stato rilasciato da altro Comune, della predetta trasgressione viene data notizia a quest'ultimo, al fine dell'adozione del provvedimento di sospensione o revoca.

4. L'accertamento delle trasgressioni e l'irrogazione delle sanzioni sono sempre comunicate al responsabile del registro regionale previsto dalla Legge Regionale, per le opportune comunicazioni di propria competenza.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 2 viene graduata come segue:

- a) alla prima trasgressione: sospensione temporanea dell'attività per mesi uno e applicazione della sanzione pecuniaria di euro 10.000,00;

- b) alla seconda trasgressione nell'arco di un biennio: sospensione dell'attività per mesi sei e applicazione della sanzione pecuniaria di euro 10.000,00;
 - c) alla terza trasgressione nell'arco di un biennio: revoca definitiva dell'abilitazione ed applicazione della sanzione pecuniaria ed applicazione della sanzione pecuniaria di euro 15.000,00.
6. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre, fin dall'accertamento della prima trasgressione, l'impresa che:
- a) svolge attività funebre senza essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio;
 - b) esercita attività vietate dalla Legge Regionale;
 - c) esercita attività funebre senza essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento;
 - d) esercita filiali di impresa senza essere in possesso anche di uno solo dei requisiti minimi previsti per la stessa dalla Legge Regionale;
 - e) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate alla cura delle aree a verde, alla pulizia e alla piccola manutenzione ordinaria del cimitero comunale, nonché alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza del cimitero comunale e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I.
- 8.

ARTICOLO 63 (Garanzia del trasporto funebre)

1. Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia gestito in economia dal Comune o tramite ricorso a forme di affidamento esterne, nel rispetto della normativa dei contratti pubblici, le imprese che svolgono attività di trasporto funebre sono tenute ad assicurare, sottoscrivendo apposito atto di impegno all'atto del rilascio dell'autorizzazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché il recupero di cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il costo del servizio è a carico dell'Amministrazione comunale, che ordinerà il trasporto alle imprese autorizzate all'esercizio nel Comune, nel rispetto della normativa contabile per l'effettuazione della spesa.
3. Il servizio di recupero e trasporto di cui alla lettera b) del comma precedente è a carico del Comune.

ARTICOLO 64 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

1. È abrogato il regolamento di Polizia mortuaria approvato con Delibera Consiliare n°33 del 20/01/2005.
2. Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale.

Normativa di riferimento:

- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265-Testo unico delle leggi sanitarie;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- D.P.R. 10/09/1990 n° 285;
- Legge 30/03/2001 n° 130;
- L.R. n° 12 del 24/11/2001 e SS.MM.II.